

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Deliberazione amministrativa n. 18 dell'11/01/2011.

Programma degli interventi a favore dei giovani per gli anni 2011/2013 - Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani” come da ultimo modificata dalla l.r. 13 maggio 2003, n. 9, che stabiliscono che l’Assemblea legislativa regionale approvi il programma triennale degli interventi a favore dei giovani e la Giunta regionale definisca i relativi piani attuativi annuali;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio internazionalizzazione, cultura, turismo e commercio, nonché l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro; Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 46/1995, il Programma degli interventi a favore dei giovani per gli anni 2011/2013, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di impegnare la Giunta regionale a trasmettere all’Assemblea legislativa, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 46/1995, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti del Programma indicato al punto 1) che contenga almeno le seguenti informazioni:

a) elencazione delle risorse stanziate e liquidate per gli interventi in favore dei giovani, attuati, sulla base della normativa regionale vigente, in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale e del lavoro;

b) numero degli Informagiovani esistenti, delle risorse

umane impegnate nei centri e tipologia dei servizi erogati;

c) numero dei giovani che si sono rivolti al servizio indicato alla lettera b) disaggregati per sesso, età, provenienza geografica e tipologia di richieste effettuate.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “l’Assemblea legislativa regionale approva”

Allegato A**Programma degli interventi
a favore dei giovani per gli anni 2011/2013****INDICE****CAP. I: Stato di attuazione delle Politiche giovanili regionali**

- 1.1 Il quadro normativo
- 1.2 Le politiche giovanili regionali: punti di forza e debolezza

CAP. II: Linee di azione regionale per il triennio 2011/2013

- 2.1 Obiettivi
- 2.2 Livelli funzionali, istituzioni e procedure
- 2.3 Linee di programmazione progettuale
- 2.4 Tipologia di progetti
- 2.5 Criteri di finanziamento e incentivazioni
- 2.6 Piani di valutazione

CAP. III: Risorse finanziarie per le Politiche Giovanili nella Regione Marche

- 3.1 Assetto delle risorse finanziarie per le politiche giovanili nella Regione Marche
- 3.2 Destinazione delle risorse finanziarie per l'implementazione del Programma regionale giovani 2011/2013

CAP. IV: Disposizioni finali

CAPITOLO 1 - Stato di attuazione delle Politiche giovanili regionali

1.1 Il quadro normativo

Il fondamento giuridico delle politiche giovanili in Italia è costituito dall'art. 31 della Costituzione "la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia, la gioventù" che sancisce il dovere dello Stato di tutelare i giovani.

Diversamente dalla quasi totalità dei Paesi europei, in Italia non esiste un quadro normativo nazionale sulle politiche per le giovani generazioni.

In assenza di un indirizzo da parte dello Stato centrale, le Regioni sono state le principali protagoniste della definizione degli orientamenti delle politiche giovanili in Italia attraverso le leggi regionali sui giovani varate quasi tutte tra la fine degli anni '80 e i primi anni del 2000.

Si tratta di disposizioni che, oltre a promuovere programmi per i giovani, mirano a costruire strutture di coordinamento e una intelaiatura, più o meno complessa, per la loro gestione.

In particolare si passa da un intervento prevalentemente assistenziale e risarcitorio, mirato sulle situazioni a "rischio", ad una visione di tipo più promozionale, volta a favorire la partecipazione istituzionale e sociale di un più ampio universo di giovani.

A partire quindi dalla fine degli anni ottanta si può parlare di una "nuova stagione" delle politiche giovanili, che vede le Regioni assumere un ruolo di battistrada nei confronti di una legge organica nazionale che fatica a giungere al traguardo.

Le Marche sono una delle Regioni protagoniste di questa nuova fase. Vista sullo sfondo delle altre leggi regionali, quella marchigiana presenta una evidente specificità, ovvero un sostanziale decentramento dei poteri a livello provinciale. L'obiettivo perseguito dal legislatore è stato quello di articolare sul territorio diversi momenti di raccordo, in modo da favorire un coordinamento non solo orizzontale, ma anche verticale tra i vari livelli istituzionali.

Nel 2003, con l'approvazione della legge regionale n. 9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie", sono state apportate importanti modifiche alla legge regionale 46/1995. Con l'introduzione della l.r. 9/2003 le fasce riferite all'infanzia e all'adolescenza, che prima erano ricomprese all'interno della l.r. 46/1995, vengono normate e trattate separatamente. Viene istituito anche il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con il compito di raccogliere ed elaborare dati riguardanti:

- a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;
- b) le risorse finanziarie pubbliche e private e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
- c) la mappa dei servizi territoriali pubblici e privati.

Un aspetto da cui non si può prescindere per delineare le politiche giovanili nella Regione Marche riguarda la stipula dell'Accordo di Programma Quadro "Giovani Ricercatori di senso", avvenuta il 27 luglio 2007. L'accordo, siglato dal Tavolo dei Sottoscrittori formato da Regione Marche, dall'allora Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive (oggi Ministero della Gioventù) e dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevedeva l'attuazione di una serie di interventi ricompresi all'interno della sezione attuativa e della

sezione programmatica per un costo totale pari a € 9.595.000,00 di cui € 4.375.000,00 per gli interventi della sezione attuativa.

Il 22 Ottobre 2009 il Tavolo dei Sottoscrittori ha siglato il I Protocollo di Riprogrammazione che prevede l'inserimento di nuovi progetti provenienti dalle istanze del territorio, sia nella sezione attuativa che in quella programmatica per un totale di 22 progetti nella sezione attuativa e di 33 progetti nella sezione programmatica, suddivisi sempre nei tre assi stabiliti dall'APQ.

A seguito della riorganizzazione dell'ente regionale, alla fine del 2006, la competenza della materia politiche giovanili è stata trasferita dal servizio politiche sociali al servizio cultura, turismo e commercio, poi diventato servizio internazionalizzazione, cultura, turismo e commercio.

Tale riorganizzazione risponde alla esigenza di consentire, come richiesto dall'Unione Europea, il mainstreaming delle politiche giovanili che dovranno permeare di sé tutte le politiche regionali.

In aggiunta si rammenta che, in data 1° luglio 2008, è stata promulgata la legge regionale n. 18 concernente "Norme in materia di comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali" che all' articolo 23 (Norme finali e transitorie), comma 15, cita quanto segue: "La legge finanziaria regionale stabilisce una quota non inferiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla normativa in materia di politiche giovanili, da destinare a progetti mirati da realizzare nel territorio delle Comunità montane e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 8 e 9".

Tutto ciò comporta la necessità di aggiornare gli indirizzi e criteri della programmazione triennale in materia di politiche giovanili in sintonia e in conseguenza delle trasformazioni in corso sia dal punto di vista normativo che organizzativo.

L'ultimo Programma triennale approvato è quello relativo alle annualità 2001/2003, approvato con deliberazione 12 dicembre 2001, n. 59 il quale, alla sua scadenza, è stato sempre prorogato a causa degli eventi che hanno apportato dei cambiamenti e che si sono succeduti nel corso degli anni come il passaggio del settore delle Politiche Giovanili, il percorso di formazione e la stipula dell'A.P.Q. "Giovani Ricercatori di senso", il percorso per la stesura della nuova proposta di legge.

1.2 Le politiche giovanili regionali: punti di forza e debolezza

La legge regionale 46/1995 prevede tre livelli funzionali per le politiche giovanili:

1. regionale – programmazione e indirizzo;
2. provinciale – coordinamento;
3. locale – progettazione e gestione.

Il livello regionale

Questo livello delle politiche giovanili assolve ad una cruciale funzione di indirizzo e programmazione, fornendo il quadro di riferimento sia per il coordinamento territoriale provinciale che per i progetti e gli interventi attuati dagli Enti locali.

I punti di partenza sono l'esperienza già maturata grazie agli organismi di coordinamento regionale previsti dalla l.r. 46/1995, nonché le esigenze di raccordo ed indirizzo emerse nei primi anni di applicazione della legge. In questa prospettiva, il livello regionale deve diventare, da un lato, un momento di snodo del flusso informativo tra "centro" e "periferia", nonché di collegamento tra i cinque Coordinamenti provinciali, e, dall'altro, un luogo di *concertazione e proposta* per definire le esigenze e le priorità delle politiche giovanili su scala regionale.

Il livello provinciale

Le Amministrazioni provinciali, insieme ai "Coordinamenti provinciali dei progetti giovani", introdotti dalla l.r. 46/1995, hanno svolto un ruolo essenziale nella gestione dei programmi triennali.

Alla luce delle novità che vengono introdotte con questo *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI* nella progettazione e nel coordinamento locale, anche il livello provinciale richiede alcune modifiche. È necessario, in altri termini, definire nuovamente le funzioni di questo ambito, chiarendone il ruolo di *coordinamento territoriale*, nonché le attribuzioni spettanti ai vari organismi.

Il livello locale

Una delle finalità della l.r. 46/1995 e del programma 2001/2003 era di promuovere un coordinamento territoriale dei servizi e degli interventi in favore dei giovani. In pratica, il citato programma ha adottato il modello del *Piano Territoriale* e degli *Ambiti Territoriali*, proposto dal *PIANO SOCIALE* e già sperimentato con la legge 285/1997 sull'infanzia.

Se ciò ha consentito di venire incontro ad una razionalizzazione e semplificazione dei livelli di programmazione e di coordinamento delle politiche sociali, la sempre maggiore trasversalità che deve caratterizzare le politiche e gli interventi a favore dei giovani, richiede una parziale revisione delle procedure finora adottate. L'esigenza è quella di favorire al massimo il coordinamento e l'integrazione degli interventi anche in senso orizzontale, allocando la funzione di progettazione e gestione degli interventi in capo ai Comuni e alle Comunità montane, anche in collaborazione con gli Ambiti Territoriali, all'interno di una articolazione dei rapporti tra Regione ed Enti locali che tiene conto delle esperienze maturate con la l.r. 46/1995 e che trova nel livello provinciale un momento importante di snodo.

CAPITOLO 2 - Linee di azione regionale per il triennio 2011/2013

2.1 Obiettivi

Facendo riferimento sia alla l.r. 46/1995, sia alle esigenze di coordinamento con le politiche di programmazione regionale che riguardano una pluralità di ambiti a cui afferiscono i bisogni giovanili - politiche per la formazione e l'istruzione, per il lavoro, per la casa, per la salute e assistenza, per la cultura ecc. – e nazionale espresse nel QSN e nel PON, gli obiettivi *finali e fondamentali* del *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI* per il triennio 2011/2013 possono essere articolati nel modo seguente:

- a) promuovere condizioni volte a favorire la partecipazione sociale ed il benessere individuale dei giovani, tra i 16 ed i 29 anni, anche sulla base del presupposto che la migliore prevenzione del disagio sia la promozione del benessere e della partecipazione autonoma;
- b) promuovere forme associative ed aggregazioni formali ed informali tra i giovani sulla base del presupposto che forme adeguate di aggregazione siano particolarmente indicate per la promozione della partecipazione sociale e del benessere individuale;
- c) operare in favore dell'acquisizione di identità, competenze, forme di comunicazione che realizzino la piena cittadinanza dei giovani, sulla base del presupposto che la cittadinanza sia un valore primario e che essa possa essere adeguatamente conseguita attraverso rapporti sociali attenti all'autonomia e insieme alla testimonianza del mondo adulto nei confronti delle nuove generazioni.

A tale scopo, il *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI* si pone i seguenti *obiettivi intermedi*:

- a) promuovere il coordinamento delle politiche giovanili sia in senso orizzontale – tra assessorati, settori di intervento, settori pubblici e organizzazioni di privato sociale - sia in senso verticale, tra livelli territoriali e istituzionali diversi;
- b) stimolare gli Enti locali, in forma singola o associata, anche in collaborazione con gli Ambiti Territoriali, a varare interventi in favore dei giovani attraverso sia mezzi finanziari, sia sostegni tecnici e scientifici;
- c) realizzare, mediante gli Enti locali, una rete integrata di interventi e servizi essenziali per i giovani diffusa in tutto il territorio regionale;
- d) stimolare la progettazione autonoma dei giovani, soprattutto in forme associative ed aggregative, sia tra coetanei che insieme agli adulti, fornendo sostegni tecnici adeguati;
- e) promuovere in tutto il territorio regionale lo sviluppo e la diffusione di una progettualità competente e valutabile.

2.2 Livelli funzionali, istituzioni e procedure

Il livello regionale

A livello regionale competono funzioni di indirizzo e di programmazione delle politiche giovanili.

In particolare, in attuazione della l.r. 46/1995, la Regione:

- 1) individua nella Provincia la sede più significativa per il raccordo tra Regione e Comuni;

- 2) assegna alle Province il fondo regionale per le politiche giovanili;
- 3) definisce i criteri per la ripartizione dei fondi del *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI*;
- 4) realizza iniziative a valenza regionale;
- 5) promuove e incentiva, tramite le Amministrazioni provinciali, specifiche iniziative degli Enti locali volte a favorire l'ascolto e la consultazione dei giovani;
- 6) definisce gli standard e coordina la raccolta dei dati per le politiche giovanili, a livello provinciale.

Il livello provinciale

A livello provinciale competono funzioni di coordinamento territoriale delle politiche giovanili, di valutazione, monitoraggio e sostegno ai progetti presentati dagli Enti locali singoli o associati, anche con il supporto degli ambiti territoriali sociali.

All'Amministrazione provinciale spetta il compito di:

- 1) individuare risorse proprie aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI*; tali risorse vanno considerate nella misura almeno del 10% rispetto al fondo regionale destinato all'assolvimento degli interventi previsti dal Programma;
- 2) definire, di *concerto* con il Coordinamento provinciale, le priorità delle politiche giovanili a livello provinciale e gli incentivi necessari a favorire la diffusione della progettualità su tutto il territorio e la realizzazione della rete integrata di interventi e servizi essenziali per i giovani, destinando anche risorse aggiuntive proprie per interventi perequativi sul territorio;
- 3) valutare i progetti presentati dagli Enti locali e quelli proposti direttamente dai giovani o da associazioni del terzo settore e del mondo del *non profit*;
- 4) trasmettere alla Regione una relazione annuale illustrativa sullo stato di attuazione dei progetti ammessi a finanziamento e alla fine del triennio una valutazione complessiva sui risultati conseguiti.

Spetta anche all'Amministrazione provinciale individuare con propri atti, sulla base di quanto previsto dal presente Programma, i criteri, le modalità e i termini per la presentazione dei progetti degli Enti locali e di quelli proposti direttamente dai giovani. In particolare i contributi per i progetti predisposti direttamente dai giovani o da associazioni del terzo settore e del mondo del *non profit* dovranno essere erogati sulla base di bandi pubblici, dei quali dovrà essere data la più ampia comunicazione negli organi di informazione. I bandi dovranno assicurare priorità di finanziamento a progetti presentati da associazioni o organizzazioni i cui aderenti sono in maggioranza giovani.

Compete, inoltre, all'Amministrazione provinciale individuare le procedure per la valutazione dei progetti. Per la valutazione, l'Amministrazione provinciale può avvalersi di una propria *Struttura tecnica*.

Il *Coordinamento provinciale delle politiche giovanili*, previsto dall'articolo 3 della l.r. 46/1995 è un organismo rappresentativo che affianca l'Amministrazione provinciale nell'assolvimento dei propri compiti e funzioni nell'ambito delle politiche giovanili.

Il Coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno per:

- 1) formulare proposte su tutte le questioni che direttamente o indirettamente riguardano i giovani e le politiche giovanili, ancorché sui criteri per la valutazione dei progetti proposti e gestiti direttamente dai giovani;

- 2) concorrere con l'Amministrazione provinciale alla definizione delle priorità delle politiche giovanili;
- 3) esprimere un parere circa l'aderenza dei progetti presentati al *Programma Regionale Giovani*. La composizione dei Coordinamenti provinciali e delle strutture tecniche di valutazione è decisa dalle Amministrazioni provinciali che comunque dovranno privilegiare la presenza dei giovani.

Il livello locale

A livello locale competono le funzioni di progettazione e gestione degli interventi per i giovani. I progetti degli Enti locali si avvalgono della quota di risorse messa a disposizione dal *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI*, del cofinanziamento dell'Amministrazione provinciale e di risorse proprie degli enti proponenti.

Secondo quanto indicato nelle linee di programmazione progettuale e facendo riferimento agli obiettivi generali della l.r. 46/1995, le progettualità messe in campo dagli enti locali devono illustrare gli orientamenti generali che ne ispirano gli interventi e gli obiettivi che si intendono perseguire, alla luce della situazione giovanile e della distribuzione dei servizi e degli interventi.

Dovrà in particolare essere garantita per ogni Ambito Territoriale sociale l'attivazione dei seguenti servizi:

- *Centri di aggregazione organizzata e/o di aggregazione informale*;
- *Centri di aggregazione autorganizzati e autogestiti*;
- *Centri di servizi informativi e di orientamento (Informagiovani)*.

Il criterio prioritario deve essere il concetto di *progettualità sovracomunale*: un processo d'azione sociale concertata che percorre la strada della gestione organica delle iniziative a livello di Comuni associati.

I progetti elaborati devono riportare indicazioni dettagliate, secondo quanto descritto nelle linee di programmazione progettuale, sulle modalità e le finalità degli interventi, sul piano economico e la copertura finanziaria, per quanto riguarda la quota di cofinanziamento spettante agli Enti locali.

I progetti devono prevedere, sia nella fase dell'elaborazione che in quella di implementazione, la consultazione e il coinvolgimento dei giovani, delle loro forme associative o di rappresentanti del mondo giovanile. Devono, inoltre, assicurare un'ampia "concertazione tecnica, istituzionale e comunitaria".

Le procedure di concertazione, così come le modalità previste per la consultazione dei giovani e il loro coinvolgimento diretto nella fase di progettazione e attuazione degli interventi, devono risultare adeguatamente specificate nei progetti e costituiscono un *elemento vincolante della valutazione operata dall'Amministrazione provinciale*.

2.3 Linee di programmazione progettuale

Presupposto preliminare della progettazione è la definizione delle seguenti due variabili significative:

- a) le caratteristiche dell'utenza;
- b) la tipologia progettuale ammissibile.

L'età dell'utenza

La l.r. 13 maggio 2003, n. 9 ha consentito una differenziazione degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che prima dell'approvazione della legge erano ricompresi all'interno della l.r. 46/1995.

Al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 9/2003 è prevista la promozione e la disciplina dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza; pertanto, a seguito dell'approvazione di tale legge, è meglio definito l'ambito di azione della l.r. 46/1995 limitato soltanto alla fascia giovanile compresa tra i 16 e i 29 anni. I servizi, oggetto dei progetti, potranno comunque essere utilizzati anche da giovani di età diversa.

Infine, nei progetti si richiede una differenziazione per fasce di età più specifiche: ogni progetto deve specificare esattamente il target di riferimento e le motivazioni per le quali sono stati individuati tali destinatari *finali*.

In base a considerazioni sulle differenze riferite all'età che si sono venute a sviluppare nella società contemporanea, l'integrazione di utenze diverse è ammessa se adeguatamente giustificata in base al progetto e se sono previste comunque opportunità ed attività differenziate secondo le diverse fasce d'età.

Interventi ammessi e non ammessi

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.4 del presente Programma i progetti che vertono su forme dirette e primarie di prevenzione o trattamento del disagio non saranno ammessi.

Tuttavia, interventi di prevenzione possono costituire il presupposto o la conseguenza di progetti che abbiano come oggetto prevalente la promozione della partecipazione e della realizzazione di servizi per i giovani, obiettivi generali della l.r. 46/1995.

Complessivamente i progetti finanziabili devono tendere a creare una rete integrata di interventi e servizi essenziali per i giovani, definita in piena autonomia dagli enti locali e basata sui seguenti presupposti:

- accessibilità generalizzata ai giovani e al loro contesto sociale e diffusione delle informazioni;
- capacità di rilevazione dei bisogni e di riformulazione delle domande, in vista della costruzione di un'offerta significativa ed efficace;
- flessibilità, diversificazione e personalizzazione delle offerte di servizi e interventi, unite alla capacità di innovare a fronte di difficoltà, fallimenti o mutamenti dei bisogni;
- capacità di comunicazione con il contesto sociale e, in particolare, con i giovani, sia come comprensione/ascrizione dei giovani e del loro contesto, sia come azione/reazione nei loro confronti;
- capacità di promozione (anche come forma di prevenzione) delle forme efficaci della comunicazione con e tra i giovani e delle possibilità personali dei giovani;
- coinvolgimento dell'intera comunità locale con particolare riferimento ai giovani nella programmazione e nel monitoraggio dei servizi e degli interventi;
- semplificazione dell'organizzazione dei servizi e degli interventi, a vantaggio dell'uso adeguato delle professionalità e delle competenze e dell'incentivazione della responsabilità personale e dell'autogestione giovanile;
- piena attivazione delle risorse umane e delle competenze specifiche presenti sul territorio, differenziate con riferimento alle diverse funzioni degli interventi e dei servizi;

- articolazione adeguata e pieno utilizzo delle risorse umane, organizzative, culturali ed economiche, con attivazione di tutti i coordinamenti utili e possibili per la programmazione e la gestione dei servizi e degli interventi;
- capacità nella formazione delle competenze e nella valutazione dei servizi e degli interventi.

A partire da questi presupposti, dal punto di vista degli **indirizzi di contenuto**, un sistema locale integrato deve fornire una tipologia di servizi che risponda almeno alle seguenti esigenze:

- 1) promozione dell'aggregazione giovanile, in forme organizzate, autogestite o spontanee, che favorisca la costruzione dell'identità personale dei giovani e della loro coscienza civica, la formazione di competenze e forme di comunicazione efficaci tra e con giovani;
- 2) servizi di informazione ed orientamento, con particolare riferimento alla formazione e al lavoro, alla vita culturale e ricreativa sul territorio, che permettano il dispiegamento delle competenze dei giovani;
- 3) servizi personalizzati e aggregativi, in forme monofunzionali o multifunzionali, inerenti le attività artistiche e culturali, con particolare attenzione per la promozione di competenze tecniche, nel campo della multimedialità, delle nuove tecnologie comunicative e delle forme artistiche e culturali tipicamente giovanili;
- 4) promozione di attività culturali e ricreative sul territorio, che favoriscano l'emergere multiiforme della creatività giovanile, attraverso forme di animazione o di costruzione di eventi o appuntamenti ricorrenti significativi, anche autogestiti dai giovani;
- 5) promozione della collaborazione sistematica con associazioni ed organizzazioni del terzo settore e del mondo del *non profit* già presenti sul territorio, oppure incentivazione della loro costituzione; promozione delle attività di tali associazioni ed organizzazioni, nel quadro degli obiettivi del *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI* e in coerenza con le sue finalità, in coordinamento con interventi e servizi prestati dagli Enti locali;
- 6) promozione della partecipazione sociale, personalizzata ed aggregativa, di categorie "a rischio" di emarginazione o esclusione, della sensibilità per la partecipazione a scambi interculturali e ad interventi di solidarietà, del rispetto pieno per le diversità e per le loro molteplici espressioni;
- 7) promozione dei rapporti paritari e di coordinamento tra i sessi e tra soggetti provenienti da diverse estrazioni sociali e da diverse culture, con particolare riferimento alle competenze nella comunicazione interculturale, intesa nel senso più lato, cioè come coordinamento tra costruzioni diverse di significato, qualunque sia la loro origine ed il grado della loro diversità.

Metodologia della progettazione

Un progetto deve anzitutto contenere alcune informazioni generali: titolo, costi complessivi previsti, fonte dei finanziamenti originari – per quanto riguarda le risorse proprie messe in campo dagli Enti locali - enti promotori e partecipanti, durata complessiva. In aggiunta, le variabili significative che debbono essere contenute in un progetto e valutate dalle Amministrazioni provinciali sono le seguenti:

- 1) basi conoscitive scientifiche per la proposta dell'intervento;
- 2) rapporto con il contesto territoriale per la progettazione e la gestione degli interventi;
- 3) obiettivi e funzioni del progetto e dell'intervento;

- 4) descrizione delle attività;
- 5) definizione del rapporto tra obiettivi ed attività;
- 6) descrizione delle risorse materiali, umane ed economiche, dei fabbisogni formativi;
- 7) tempi e fasi dell'intervento proposto;
- 8) piano di valutazione.

Variabile 1. In ciascun progetto è necessario precisare le basi che riguardano i contenuti e le metodologie dell'intervento e che possono derivare: a) da ricerche svolte a livello locale in tempi recenti; b) dalla letteratura scientifica sull'argomento; c) da ricerche svolte in altre realtà territoriali che risultino comparabili per caratteristiche socioculturali; d) dalla consulenza di esperti che producano elementi teorici e/o empirici scientificamente accertabili. Le basi conoscitive devono essere precise sia per il fenomeno in oggetto - Come si configura la condizione giovanile? Che cosa sono le aggregazioni su cui si interviene? Che cos'è e perché è importante la creatività giovanile? ecc. - sia per l'intervento proposto - Su quali basi conoscitive si ritiene di proporre quel tipo di intervento?. La conoscenza del territorio e della Comunità locale è sempre e comunque richiesta e deve essere resa evidente nel progetto.

Variabile 2. I rapporti con il contesto territoriale riguardano sia i destinatari *finali*, singoli giovani e/o gruppi di giovani di 16-29 anni, sia i destinatari *intermedi*, che sono: a) le famiglie degli utenti; b) le associazioni e le organizzazioni formali sul territorio; c) gli operatori potenzialmente interessati; d) gli Enti pubblici potenzialmente interessati; e) l'opinione pubblica. Per ciascun destinatario, finale o intermedio, possono attivarsi strategie di: a) coinvolgimento nella progettazione e nella gestione; b) raggiungimento e diffusione dell'informazione; c) stimolazione della motivazione nella partecipazione all'intervento. Ciascun progetto deve contenere informazioni argomentate su questi diversi aspetti: tipo di destinatari finali ed intermedi, tipo di strategia attivata con ciascuno di essi.

Variabile 3. Gli obiettivi e le funzioni dell'intervento progettato debbono rientrare in modo chiaro nel quadro degli obiettivi generali della l.r. 46/1995 ed essere chiaramente definiti rispetto agli obiettivi più specifici inerenti le forme di inclusione sociale, costruzione dell'identità, formazione di competenze e forme di comunicazione attivate. Gli obiettivi debbono essere motivati in relazione alle conoscenze, variabile 1, e al tipo di utenza, variabile 2. Le domande fondamentali per questa variabile sono: Perché l'intervento? Come si intende realizzare l'intervento?

Variabile 4. Le attività debbono essere accuratamente descritte e motivate. Laddove questa descrizione sia impossibile, perché non si è in grado di prevedere quali specifiche attività saranno realizzate, è necessario motivare adeguatamente questa mancanza. Si sottolinea che, se la motivazione è adeguata - ad esempio, se si tratta di promozione di un centro autogestito dai giovani per la quale non è possibile prevedere attività specifiche - la mancanza di questa descrizione non costituisce fattore di valutazione negativa. Le attività debbono risultare coerenti al proprio interno: il senso dell'insieme delle attività è altrettanto importante del significato specifico delle singole attività.

Variabile 5. Una caratteristica decisiva del progetto è data dalla connessione logica e dalla coerenza tra obiettivi ed attività: deve essere riconoscibile una motivazione logica della

proposta di attività in relazione agli obiettivi. Non possono essere ammessi al finanziamento progetti che non contengano la spiegazione di tale connessione. Questa connessione è decisiva per collegare il piano astratto – perché l'intervento? Come realizzare l'intervento? - con quello concreto e pratico - Quali attività realizzano obiettivi e funzioni?. Deve essere chiaro nel progetto a che cosa serva ogni attività proposta rispetto agli obiettivi e come gli obiettivi si traducano in specifiche attività.

Variabile 6. Deve essere contenuta nel progetto una chiara descrizione delle risorse umane impiegate: quanti e quali operatori, con quali qualifiche, competenze e curricula professionali. E' inoltre necessario indicare quanti e quali fabbisogni formativi si prevede eventualmente di avere, laddove le professionalità non siano già presenti e disponibili sul territorio, e con quali attività formative essi possano essere coperti. Le strutture materiali, spazi, attrezzature, mezzi, ecc., debbono essere descritte con la massima precisione possibile. Come con le attività, laddove non sia possibile tale descrizione, è necessario indicarne motivazioni adeguate. Per evitare tempi eccessivi nell'attivazione del progetto, è comunque vietato ogni finanziamento per centri per i quali non esista una previsione di utilizzo di locali ed un piano di fattibilità. Le richieste di finanziamento debbono essere chiaramente motivate e sufficientemente dettagliate da far risaltare il rapporto tra costi e qualità dell'intervento offerto.

Variabile 7. La descrizione dei tempi e delle fasi dell'intervento è indispensabile. E' necessario che siano chiaramente indicate le eventuali scansioni temporali interne - fasi - e i tempi previsti per ciascuna scansione. Vengono incentivate nella valutazione continuità e stabilità degli interventi. Ciò non significa che non siano ammissibili interventi discontinui o periodici, ad esempio, manifestazioni a cadenza annuale, laddove questi ultimi siano legittimati dalle particolari situazioni territoriali, dalla particolare rilevanza degli interventi proposti, oppure dalla particolare complessità, che richiede preparazioni prolungate. È comunque auspicabile che interventi discontinui vengano chiaramente inseriti in un piano stabile e continuativo, anche di tipo preparatorio.

Variabile 8. È necessario che ciascun progetto, ponendosi degli obiettivi, attenda determinati risultati e si doti di strumenti per monitorarli, in termini di efficacia ed efficienza. E' inoltre incentivata la presenza di un piano di valutazione del progetto, utile per capire che cosa possa aver funzionato o non funzionato nel suo percorso di attuazione. Tale presenza deve essere considerata fattore di migliore valutazione. I piani di valutazione debbono essere scientificamente fondati, oppure basati su indicatori empirici ben motivati, chiari ed esaustivi.

Le variabili 4 - descrizione delle attività - e 6 - descrizione delle risorse umane - rinviano entrambe alla descrizione delle tecniche di intervento, siano esse educative, animative, promozionali, informative, o di altro tipo. La variabile 2 - descrizione dei rapporti con il contesto - rinvia invece a tecniche di relazione al contesto sociale complessivo. Sono valutati con particolare attenzione i progetti che contengono la descrizione di queste tecniche, con riguardo sia alle competenze "relazionali" - educative, animative, promozionali, ecc. - sia alle competenze tecnologiche o inerenti altre professionalità - artistiche, archivistiche, ecc. - che vengono ritenute necessarie per l'intervento. Anche la valutazione del processo che mira a chiarire i motivi ed i fattori di successo o insuccesso di tali tecniche è considerata con particolare attenzione.

Fermo restando che tutte queste variabili debbono essere presenti in ciascun progetto, ciascuna Amministrazione provinciale rende noto il "punteggio" che è attribuito a ciascuna di queste otto variabili nel computo complessivo della valutazione, chiarendo i criteri che portano a tale decisione. Un punteggio ulteriore dovrà, comunque, essere assicurato ai progetti che incrementano l'occupazione giovanile. Ciascuna Amministrazione provinciale, inoltre, chiarisce le soglie al di sotto delle quali i progetti vengono considerati non accoglibili. Le Amministrazioni provinciali hanno poi il compito di compiere la valutazione, precisando i motivi dei punteggi attribuiti ai singoli progetti e le motivazioni di eventuali esclusioni o riduzioni del finanziamento. Esclusioni o riduzioni che avranno luogo dopo che i progetti, segnalati per inadeguatezza o insufficienza di esposizione, non risultino, in sede di seconda verifica, completi ed accoglibili.

La Regione, attraverso le proprie strutture amministrative offre supporto e consulenza alle Amministrazioni provinciali per le modalità di attuazione del presente Programma.

2.4 *Tipologia di progetti*

Obiettivo degli Enti Locali è di dar vita ad un piano integrato di interventi e servizi rivolti ai giovani, di concerto con le istituzioni e gli attori, pubblici e privati, presenti a livello locale: istituzioni scolastiche, Aziende sanitarie, Centri per l'impiego, Enti riconosciuti dalle confessioni religiose ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328, organizzazioni del terzo settore, ecc.

I due orientamenti fondamentali per la costruzione di una tipologia dei progetti sono:

- la promozione della partecipazione sociale e dell'aggregazione;
- la creazione di servizi individuali e collettivi.

Questi due orientamenti generali possono essere sia differenziati che combinati, sempre a condizione di una chiara definizione delle attività che li realizzano. Ciascun orientamento, fondamentale inoltre, deve prevedere un chiaro riferimento agli obiettivi di: a) inclusione sociale, b) costruzione dell'identità personale e della coscienza civica, c) formazione di competenze, d) creazione di specifiche forme di comunicazione con l'utenza ed il contesto sociale. Questi obiettivi ne qualificano la forma e dunque costituiscono un fattore significativo nel definire la tipologia di progetti ammessi.

La tipologia dei progetti finanziabili viene costruita in base ai due orientamenti fondamentali: promozione della partecipazione e creazione di servizi, e agli obiettivi che li qualificano: inclusione, costruzione dell'identità, formazione di competenze, forme di comunicazione. In particolare sono finanziabili:

- 1) **Centri di aggregazione organizzata**, che creano *aggregazione formale* – identità primariamente collettiva - formano *competenze* primariamente *affettive* – comunicazione interpersonale tra coetanei - e *normative* - regole formali di aggregazione - e nei quali gli operatori adottano forme di comunicazione educativa o animativa. Questi centri propongono attività organizzate di vario tipo e con finalità varie, alternate a momenti ludici collettivi.
- 2) **Qualificazione dei centri di servizi informativi e di orientamento esistenti**, che creano identità personalizzate, formano competenze primariamente cognitive e nei quali gli operatori adottano forme di comunicazione informativa. Questi centri sono centri *Informagiovani* e centri di orientamento su scuola e formazione, lavoro ed imprenditorialità giovanile.

- 3) **Centri di servizi tematici o multimediali**, che creano attività personalizzate – identità personale - formano competenze primariamente cognitive e nei quali gli operatori adottano forme di comunicazione che permettono un aiuto tecnico nella gestione di tecnologie e materiali. Questi centri includono le ludoteche, i centri musica, i centri multimediali ed ogni altro servizio personalizzato fornito ai giovani con caratteristiche di uso di materiali e tecnologie.
- 4) **Centri multifunzionali di servizi ed aggregazione informale**, che promuovono sia *aggregazione informale* - identità collettiva - sia *attività personalizzate* - identità personale - stimolano *competenze* insieme *affettive* - comunicazione interpersonale tra coetanei - e *cognitive* - attività personalizzate - e nei quali gli operatori adottano forme di promozione non educativa e non animativa dell'autonomia dei singoli e del gruppo. Questi centri prevedono una combinazione di aggregazione informale libera e offerta di servizi, come sale prova per musica, organizzazione concerti, accesso ad Internet, punti informativi, ecc.
- 5) **Centri di aggregazione autoorganizzati ed autogestiti** da giovani, privi di operatori, che promuovono *aggregazione informale* e/o *formale* - identità collettiva e personale - formano *competenze* primariamente *affettive* - comunicazione interpersonale tra coetanei - o *cognitive* - attività associative, artistiche, ecc. - e si basano su forme di comunicazione che promuovono l'aggregazione informale e formale.
- 6) **Attività di promozione territoriale dell'aggregazione informale**, che formano *competenze* primariamente *affettive* - comunicazione interpersonale tra coetanei - o *cognitive* - attività ad esse associate, informative, creative, ecc. - e attivano forme di comunicazione promozionale, non animativa o educativa. Queste attività includono l'utilizzo di Informabus, o altri mezzi itineranti, e la promozione di proposte culturali o ludiche rivolte ai gruppi informali sul territorio.
- 7) **Attività di animazione sul territorio**, che stimolano *aggregazione* - identità primariamente collettiva - formano *competenze* primariamente *affettive* - comunicazione interpersonale tra coetanei - e *normative* - regole formali di aggregazione - e che utilizzano forme di comunicazione animativa. Queste attività includono la realizzazione di interventi volti ad animare con operatori le attività aggregative sul territorio, secondo finalità varie: ecologiche, ludiche, solidaristiche, ecc.
- 8) **Attività di promozione territoriale dell'aggregazione formale**, che stimolano i rapporti con l'associazionismo - religioso, sportivo, culturale – il volontariato sociale, la scuola, per sostenere o attivare progetti ed interventi autogestiti ed autorganizzati, inerenti la loro utenza, secondo gli obiettivi della l.r. 46/1995. Queste attività includono tutte le iniziative di sostegno di attività preesistenti o innovative proposte da associazioni o organizzazioni già presenti sul territorio con offerte ad adolescenti e giovani.
- 9) **Attività di promozione territoriale delle creatività e delle culture giovanili**, che promuovono sia *aggregazione* - identità collettiva - che *creatività personale* - identità personale - che formano *competenze* primariamente *cognitive* - gioco, arte - e attivano forme di comunicazione promozionale, non animativa o educativa. Queste attività includono manifestazioni culturali, musicali, ludiche, ecc. con funzione di stimolazione della partecipazione e dell'attività creativa dei giovani.

- 10) **Progetti speciali di promozione dell'inclusione sociale**, che promuovono la sensibilità per la partecipazione a scambi interculturali, a progetti ed interventi di solidarietà, ad attività che incentivino i rapporti paritari e di coordinamento tra i sessi e tra soggetti provenienti da diverse estrazioni sociali. Questi progetti possono assumere forme diverse, includendo obiettivi di formazione di identità collettive e personali, di competenze affettive, cognitive e normative, di attuazione di forme diverse di comunicazione.
- 11) **Progetti speciali di conoscenza e prevenzione delle dipendenze giovanili da stupefacenti e alcool.**
- 12) **Progetti proposti e gestiti autonomamente da gruppi di giovani**, che promuovono nel modo più diretto la partecipazione giovanile e la creatività personale ed aggregata, favorendo forme di comunicazione tra giovani e società. Questo tipo di progetti autonomi dei giovani, possono riguardare la creazione di centri autogestiti, la realizzazione di iniziative culturali, musicali, artistiche, sportive e ricreative, le attività di solidarietà, gli scambi intergenerazionali e intragenerazionali, la valorizzazione del patrimonio culturale locale, gli interventi ecologici, la progettazione multimediale, e così via.
- 13) **Progetti di scambi interculturali e di promozione di attività di solidarietà e di integrazione** con popoli europei ed extraeuropei con particolare riferimento a quelli della costituenda macro regione Adriatico-Jonica (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Slovenia, Serbia e Montenegro).
- 14) **Progetti volti a promuovere la conoscenza delle problematiche connesse al disagio alimentare** attraverso forme innovative di comunicazione.
- 15) **Progetti volti alla formazione politica degli amministratori locali** organizzati preferibilmente in forma associata da circoli e associazioni di diverso orientamento politico-culturale.
- 16) **Progetti annuali e regionali** che verranno individuati in stretto raccordo con le Province e previa comunicazione all'Assemblea Legislativa regionale.

E' da precisare che le tipologie indicate non sono esaustive e quindi è sempre possibile introdurre ulteriori ipotesi progettuali.

Condizioni

- 1) Sono ammesse a finanziamento combinazioni di diversi tipi di intervento nel quadro di uno stesso progetto, purché tali combinazioni vengano adeguatamente motivate.
- 2) Non sono ammessi a finanziamento progetti o attività che assommino semplicemente, senza alcun criterio negli obiettivi e nelle attività, questi tipi di intervento. Se non ci sono nessi logici negli obiettivi e nelle attività, vanno presentati progetti diversi con attività diverse.
- 3) I corsi ed i laboratori sono finanziati soltanto nel quadro di uno o più dei precedenti tipi di progetto e non sono ammessi a finanziamento progetti che riguardino esclusivamente corsi o laboratori.
- 4) Le ricerche sono ammesse a finanziamento soltanto nel quadro di uno dei precedenti tipi di progetto, per verificarne la fattibilità e le caratteristiche.
- 5) Ogni altra attività proposta è ammessa a finanziamento soltanto nel quadro di questa tipologia.

- 6) Anche laddove i progetti specifici non siano mirati a favorire scambi interculturali e rapporti tra culture diverse, si privilegia l'attenzione e la sensibilità per gli aspetti della comunicazione interculturale, laddove il territorio e le comunità locali si presentino con spiccate caratteristiche multiculturali.

2.5 Criteri di finanziamento e incentivazioni

In base ai criteri stabiliti dalla Regione, ogni Amministrazione provinciale si vede attribuita ex-ante una quota di risorse che può utilizzare per cofinanziare progetti per i giovani. Per tali progetti deve essere necessariamente previsto il contributo finanziario degli Enti locali coinvolti.

I progetti possono essere:

- 1) comunali, ovvero progetti che riguardano il territorio di un singolo Comune, che ne diventa il "referente";
- 2) sovra comunali, ovvero progetti che coinvolgono più Comuni associati tra loro e/o le Comunità Montane;
- 3) di Ambito Territoriale, cioè progetti che riguardano tutto il territorio dell'Ambito.

Nel caso di "progetti comunali", il Comune deve contribuire con una quota di risorse proprie non inferiore al 40% della spesa complessiva prevista dal progetto. Nel computo delle "risorse proprie" possono confluire anche risorse di soggetti ed enti diversi quali le Fondazioni. È vietato il cofinanziamento delle stesse attività inserite in un progetto, in base a leggi settoriali diverse. È ammesso invece il finanziamento in base a leggi settoriali diverse di attività complementari nel quadro dello stesso progetto, attraverso una adeguata documentazione che ne legittimi il significato. Resta comunque inteso che le risorse finanziarie provenienti da altre leggi non entrano a far parte del computo delle "risorse proprie" utilizzate dal Comune per coprire la quota del cofinanziamento.

Nel caso di progetti sovra comunali e di Ambito Territoriale la quota di cofinanziamento, a carico degli Enti Locali, non può essere inferiore al 20% su ogni singolo progetto. Il cofinanziamento complessivo del progetto, in questo caso, viene coperto secondo criteri da concordare tra gli Enti Locali coinvolti.

I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti a presentare progetti in forma associata.

I contributi eventualmente non utilizzati dagli Enti locali tornano nella disponibilità della Provincia di riferimento che ne stabilisce l'impiego.

L'Amministrazione provinciale, a conclusione delle procedure di valutazione, dà comunicazione alla Regione degli stanziamenti approvati per i progetti presentati. I fondi eventualmente non utilizzati da una Amministrazione provinciale, vengono redistribuiti dalla Regione alle altre Province.

2.6 Piani di valutazione

Il Piano di valutazione costituisce un indicatore di qualità della progettazione. Indipendentemente dallo stesso l'Amministrazione provinciale, sentito il Coordinamento

provinciale, fornisce i criteri utilizzabili per la valutazione dei progetti e provvede alla valutazione medesima.

I risultati di tale valutazione sono una premessa indispensabile per la concessione di eventuali nuovi finanziamenti.

L'Amministrazione provinciale in caso di mancata attuazione totale o parziale del progetto revoca in tutto o in parte i contributi concessi e provvede al loro recupero attraverso un apposito piano.

Il controllo dell'effettiva realizzazione è svolto dall'Amministrazione provinciale ed è basato sia sui resoconti di valutazione dei progettisti locali sia su eventuali rilevazioni dirette, effettuate attraverso gli strumenti indicati in sede di approvazione del progetto.

CAPITOLO III - Risorse finanziarie per le Politiche giovanili nella Regione Marche

3.1 Assetto delle risorse finanziarie per le politiche giovanili nella Regione Marche

L'assetto regionale, normativo e finanziario in materia di politiche giovanili, che fa riferimento alla l.r. 46/1995, si è caratterizzato, nell'ambito della legge di bilancio regionale, mediante il finanziamento di un apposito capitolo di spesa.

L'ammontare del capitolo di spesa è stato determinato ogni anno con l'approvazione della suddetta legge di bilancio ed è ripartito tra le Amministrazioni provinciali in proporzione al numero di giovani di età compresa tra i 16 e 29 anni presenti nel rispettivo territorio, rilevato dall'ultimo censimento generale della popolazione.

3.2 Destinazione delle risorse finanziarie per l'implementazione del Programma regionale giovani 2011/2013

La Regione provvede a disciplinare la ripartizione delle proprie risorse finanziarie destinate alle politiche giovanili, ai sensi delle disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi:

- 1) razionalizzare e armonizzare le procedure al fine di evitare sovrapposizioni e diseconomie nella distribuzione delle risorse;
- 2) favorire le forme di aggregazione e di sperimentazione degli Enti locali.

Per le finalità del presente Programma sono attivate risorse regionali afferenti ad apposito capitolo di spesa, destinate a:

- a) cofinanziare i progetti degli Enti locali, degli Ambiti Territoriali Sociali e quelli proposti e gestiti direttamente dai giovani;
- b) cofinanziare spese per esigenze straordinarie ed interventi di rilievo regionale.

Il finanziamento risulta pertanto articolato in:

- 1) un fondo, da assegnare alle Amministrazioni provinciali, per le finalità di cui alla lettera a);
- 2) un fondo regionale destinato alle finalità di cui alla lettera b).

L'entità dalle risorse finanziarie regionali è definita annualmente dalla legge regionale di bilancio.

CAPITOLO IV - Disposizioni finali

La Giunta regionale determina con i piani annuali di attuazione i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione dei fondi di cui al par. 3.2 del capitolo III, nonché gli strumenti di rilevazione relativi al monitoraggio della spesa.